



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 33/37 del 30.9.2010

L.R. n. 8/2004, art. 8, comma 3, come modificato dall'art. 5, comma 8, della L.R. n. 3/2009 – Piano Paesaggistico Regionale – Correzione della perimetrazione della zona umida costiera del “Molentargius”.

1. INTRODUZIONE

Con riferimento alle numerose richieste pervenute da parte delle amministrazioni comunali, in occasione dei tavoli tecnici e delle conferenze territoriali svoltesi nel periodo maggio - giugno 2009 nonché nei Laboratori di progettazione partecipata del processo “Sardegna Nuove Idee” di cui alla DGR 56/38 del 29 dicembre.2009, volte a far emergere le problematiche connesse con l'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha avviato un apposito processo di revisione.

In tal senso, la RAS, con l'art. 5, comma 8 della LR n. 3 del 7 agosto 2009, si è dotata del dispositivo normativo che consente di procedere alle correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici e ai beni identitari.

Tra le problematiche emerse vi è quella connessa alla delimitazione della zona umida del Molentargius all'interno dei territori comunali di Cagliari, Selargius, Quartucciu e Quartu Sant'Elena. Nel seguito si procederà a definire le zone umide costiere inquadrando sia dal punto di vista normativo che da quello delle caratteristiche dei beni oggetto di tutela e da quello della cartografia e fonti storiche. Tutto ciò al fine di verificare la perimetrazione della zona umida con riferimento allo stato dei luoghi e all'evoluzione storica dell'uso dell'area, tenuto conto delle esigenze di tutela e valorizzazione del sistema ecologico e delle biodiversità.

Inoltre, il TAR Sardegna, con la sentenza n° 2598/2009 ha annullato il Piano Paesaggistico Regionale, nella specifica parte in cui qualifica un'area (sita in località “Su Idanu” a Quartucciu) come "zona umida", facendo però salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale. A tale annullamento il TAR perviene, in sintesi, accogliendo due censure.

La prima è relativa al mancato esame delle osservazioni presentate dalla parte ricorrente durante la procedura di approvazione del PPR, mentre la seconda concerne il difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo illogico e incongruo che l'Amministrazione regionale nel 2006 identifichi “una'area umida costiera” semplicemente recependo le indicazioni contenute nel Piano Urbanistico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Provinciale (PUP) del 2002, senza effettuare una nuova verifica e un necessario aggiornamento della reale situazione dei luoghi.

La sentenza citata, pur non potendo estendere i suoi effetti fino a coinvolgere altre aree che pur se limitrofe non appaiono coinvolte nel ricorso, in quanto l'estensione degli effetti della sentenza ad altri soggetti che non siano parti del giudizio non è possibile se non attraverso l'annullamento dell'atto che ha effetto generale, rende quindi opportuna una ricognizione della problematica ai fini della correzione di eventuali errori, alla luce dei rilievi dell'organo giurisdizionale.

Nel seguito si procederà ad inquadrare le zone umide dal punto di vista giuridico, definire una metodologia di esame e proporre le eventuali correzioni.

2. DEFINIZIONI E NORMATIVA

2.1 - Definizione delle "zone umide" ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale.

Appare opportuno chiarire preliminarmente la definizione di zona umida secondo il PPR, tenuto conto della variabilità geomorfologica ed ambientale caratterizzante questa tipologia di zone.

In proposito, si deve notare che è possibile ricavare la definizione dal Volume 2/7 - Componenti di paesaggio con valenza ambientale – (Pag. 5 Sezione II), allegato alla relazione del PPR, che dispone quanto segue per le zone umide costiere:

"Requisiti di individuazione: sono compresi i sistemi costieri lagunari e stagnali e relative fasce peristagnali e perilagunari, zone umide e subumide astatiche, settori umidi e subumidi di foce fluviale, paleo cordoni litoranei inseriti all'interno della zona umida, settori permanentemente o temporaneamente inondati nonché aree depresse con caratteristiche sub-umide i cui caratteri idraulici e idrogeologici risultano direttamente rapportati e connessi con i settori stagnali e lagunari costieri ovvero direttamente con il settore marino"

Dalla definizione sopra riportate la zona umida del Molentargius è riconducibile ai "sistemi costieri lagunari e stagnali e relative fasce peristagnali".

La definizione di tali fasce la possiamo ricavare dal Glossario – volume 4/7 (Pag. 77 Sezione III) allegato alla relazione del PPR:

"Fasce peristagnali e perilagunari

Settori periferici ai bacini idrici lagunari o stagnali, direttamente connessi idrologicamente con questi ultimi e caratterizzati da condizioni superficiali di elevata umidità dei suoli e da formazioni vegetazionali di ambiente umido"

2.2 – Disciplina della zona umida come bene paesaggistico.

In base alla disciplina contenuta nel D. Lgs 42/2004 (Codice Urbani), che riprende le previsioni della L n. 431/1985 (così detta "Legge Galasso"), recante disposizioni urgenti per la tutela delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

zone di particolare interesse ambientale, la zona umida costituisce bene soggetto a tutela paesaggistica. Più precisamente, l'art. 142 prevede che sono soggetti a tutela: "i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448".

Il decreto citato è quello col quale lo Stato dà esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

Tale convenzione, meglio conosciuta come "Convenzione di Ramsar", è un trattato intergovernativo che rappresenta il primo dei moderni trattati intergovernativi sulla conservazione e l'uso sostenibile delle risorse naturali.

Secondo tale convenzione, le zone umide (quali stagni, paludi, torbiere, bacini naturali e artificiali permanenti o temporanee con acqua stagnante o corrente dolce, salmastra o salata, comprendendo le distese di acqua marina la cui profondità in condizioni di bassa marea non supera i sei metri) sono generalmente ambienti di transizione con funzioni "tampone" tra terra e mare (es. lagune), tra terra e fiumi (es. paludi perifluviali) o tra terra e ghiacciai (torbiere alpine) e sono caratterizzati da significative variazioni del livello d'acqua sia giornaliera (es. ambienti sotto l'influsso delle maree) che stagionali, da una ricca vegetazione acquatica e da un'alta produttività ecologica.

Il PPR, al TITOLO 1, art. 17, comma 3, lettera g, delle NTA ("Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici"), precisa che le "*Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*", sono categorie di beni paesaggistici afferenti all'assetto territoriale ambientale regionale, e sono tipizzati e individuati nella cartografia del PPR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 42/2004, come modificato dal D. Lgs. 157/2006.

Pertanto, il PPR estende la tutela rendendo non più necessario, ai fini della qualificazione di bene paesaggistico, che si tratti di zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976.

Nell'ALLEGATO 2 alle NTA, in cui si riportano le categorie di beni paesaggistici ex art. 143 D.Lgs. n°42/2004, il bene paesaggistico definito al suddetto art. 17, comma 3, lettera g, è dettagliato ed elencato come segue:

g) ZONE UMIDE, LAGHI NATURALI E INVASI ARTIFICIALI E TERRITORI CONTERMINI COMPRESI IN UNA FASCIA DELLA PROFONDITA' DI 300 M. DALLA LINEA DI BATTIGIA, ANCHE PER I TERRITORI ELEVATI SUI LAGHI	<ul style="list-style-type: none">• laghi naturali• laghi e invasi di origine artificiale• stagni temporanei mediterranei; zone umide costiere in uno status di conservazione soddisfacente• zone umide costiere (stagni, lagune, saline, foci di fiumi)
---	---



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	<p>non ricadenti nelle aree naturali) soggette a fruizione turistica</p> <ul style="list-style-type: none">• zone umide astatiche• settori perilagunari/peristagnali• sistemi marino-lagunari
--	---

Per quanto concerne la disciplina dettata dal PPR, l'art. 18, applicabile a tutti i beni elencati all'art. 17, stabilisce che tali beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, con l'ulteriore condizione, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 delle NTA del PPR che "I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili".

2.3 – La zona umida del Molentargius delimitata nel PPR.

La Zona Umida di Molentargius è inclusa nell'ambito di paesaggio n. 1 "Golfo di Cagliari", tavole 557 II, 557 III e 566 IV allegate al PPR. Essa ricade negli ambiti comunali di Cagliari, Selargius, Quartucciu e Quartu Sant'Elena e circoscrive complessivamente un territorio pari a 1.835,80 ettari ed è interamente ricompresa all'interno del bene paesaggistico "fascia costiera" ex art. 19 delle NTA del PPR.

Nella legenda del PPR e relativa cartografia le zone umide sono indicate con un segno blu campito con rigatura obliqua dello stesso colore.

La perimetrazione dal PPR, nelle sue linee principali, è stata disegnata sulla base del Piano Urbanistico Provinciale di Cagliari (PUP) seguendo i confini delle unità territoriali che il PUP individua come *ecologie*, con variazioni nel settore nord-occidentale e riduzione nel PPR a due porzioni residuali di quella che il PUP definisce "Area peristagnale e di colmata artificiale di Pirri-Terramaini".

Il PUP suddivide il sistema ambientale del Molentargius in sub-sistemi. Oltre all'Area peristagnale e di colmata artificiale di Pirri-Terramaini, si individuano a nord l'Area peristagnale di Su Idanu-Quartu S.Elena, il Sistema stagnale-lacustre di Bellarosa Minore, il Sistema delle zone umide dello Stagno di Molentargius e di Sa Perda Bianca, il Sistema delle depressioni stagnali dulcicole di Bingia Spada e Perda Longa, il Paleocordone litorale di Is Arenas, il Sistema delle zone umide dello Stagno di Quartu e delle Saline di Stato,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La scheda descrittiva dell'Ambito 1 "Golfo di Cagliari", allegata al PPR, evidenzia che l'ambito è caratterizzato da un complesso sistema paesistico territoriale unitario in cui si riconoscono almeno tre grandi componenti tra loro strettamente interconnesse: il sistema costiero dello Stagno di Cagliari-laguna di Santa Gilla, la dorsale geologico-strutturale dei colli della città di Cagliari e il compendio umido dello stagno di Molentargius, delle saline e del cordone sabbioso del Poetto.

Se da un lato, la presenza di componenti paesaggistico-ambientali naturali e quasi naturali localizzate nelle immediate vicinanze degli insediamenti è considerato come un valore peculiare dell'Ambito in oggetto, per contro la scheda d'ambito evidenzia anche le forti criticità derivanti dall'estensione della città, che ha alterato e obliterato gran parte delle forme originarie del territorio e dei processi naturali, nonostante sia ancora possibile riconoscere i tratti salienti delle forme del rilievo che hanno guidato l'espansione urbana dalle origini fino ad oggi.

3. PERIMETRAZIONI E VINCOLI ULTERIORI ESISTENTI SULLA ZONA UMIDA DEL MOLENTARGIUS

Sull'area insistono una pluralità di vincoli e limitazioni d'uso, che vengono elencate in ordine cronologico:

- decreto ministeriale ex L. 1497/1939 del 24 marzo 1977 (GU n. 345 del 20 dicembre 1977) relativo al territorio di Cagliari;
- decreto ministeriale ex L. 1497/1939 del 24 marzo 1977 (GU n. 346 del 21 dicembre 1977) relativo al territorio di Quartu S. Elena;
- PTP di Monte Urpinu - Molentargius, approvato con Decreto Assessoriale del 12 gennaio 1979 (GU n. 286 del 4 dicembre 1992);
- vincolo ex Galasso derivante dalla Convenzione di Ramsar (L 431/1985, ora art. 142 del D. Lgs. 42/2004);
- Parco Regionale ai sensi della LR 31/1998 (LR n. 5 del 26 febbraio 1999, BURAS n. 7 del 8 marzo 1999);
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE (cod. ITB044002)
- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE (cod. ITB040022)

3.1 Decreti ministeriali ex L. 1497/1939

In data 24 marzo 1977 vennero emanati i due decreti ai sensi della L. 1497/1939, con i quali il territorio in esame veniva riconosciuto come facente parte di "un quadro naturale di rilevante bellezza, visibile da vari punti di vista e belvedere nonché dalle strade". Ciascun decreto è relativo a un territorio comunale; nel caso del Comune di Cagliari, come si può dedurre dalla carta (tav. 1) il vincolo paesaggistico comprende anche il litorale del Poetto. (Vedi Tav. 1).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.2 Piano Territoriale Paesistico di Monte Urpinu - Molentargius

È stato istituito con Decreto dell'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione n. 7 del 12 gennaio 1979.

Il piano dettava anche una disciplina d'uso che è stata poi recepita nei PUC di Cagliari e Quartu S. Elena. L'estensione territoriale disciplinata da tale PTP risulta essere inferiore a quella cartografata nei decreti, in particolare per quel che riguarda il territorio di Cagliari.

3.3 Vincolo paesaggistico ex Legge Galasso (ora art. 142 comma 1 lett. i del D. Lgs 42/2004) – zona umida

Istituita con D.M. 17.06.1977 su un'area di circa 1.401 ettari, la Zona Umida di Molentargius è inclusa tra i siti di interesse internazionale riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ramsar, quale esempio di comunità idrodipendente, con presenza di avifauna in concentrazioni significative rispetto alle correnti migratorie o alla popolazione biogeografia di una determinata specie di uccelli acquatici, in grado di essere conservata e gestita sia dal punto di vista fisico che amministrativo.

Si tratta del primo intervento normativo volto alla tutela e salvaguardia dello Stagno di Molentargius, con particolare attenzione al valore internazionale dell'area quale habitat dell'avifauna acquatica.

L'area diventa vincolo paesaggistico con la Legge n. 431 del 8 agosto 1985 (Legge Galasso), recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", che includeva tra i territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/1939, le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976. (Vedi Tav. 1).

3.4 Vincolo paesaggistico ex Legge Galasso (ora art. 142 comma 1 lett. f del D.Lgs 42/2004) – parco regionale

Con la LR 31/1989, lo Stagno del Molentargius viene inserito tra le aree protette della Sardegna, mentre con la LR 5/1999 si ha l'Istituzione del Parco regionale "Molentargius - Saline". (Vedi Tav. 1)

3.5 Rete Natura 2000

Sull'area sono state istituite una ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE (cod. ITB044002) e un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE (cod. ITB040022).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. METODOLOGIA

Da quanto esposto nei paragrafi precedenti, si evidenzia per l'area in esame una situazione assai complessa, dal punto di vista normativo, dovuta in parte alla sovrapposizione di vincoli diversi tutti afferenti allo stesso compendio e in parte a una rappresentazione degli stessi nella cartografia del PPR in scala di rappresentazione di difficile lettura.

Si deve osservare che l'art. 143 del D. Lgs. 42/2004, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del PPR, prevedeva che lo stesso dovesse contenere da un lato, la puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e la determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione, e dall'altro la tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di **immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142**, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

Quindi l'eventuale correzione deve avere come riferimento iniziale l'area compresa nella zona umida, così come deducibile dalla cartografia allegata al decreto istitutivo (D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448), e verificare se le ulteriori aree esterne all'area Ramsar, così come cartografate dal PPR abbiano o meno le caratteristiche di zona umida e fascia peristagnali, così come richiamate nel paragrafo 2.1. L'area Ramsar include anche le zone urbanistiche B, di completamento residenziale, così come stabilito dall'art. 2 del D.Lgs.63/2008, che modifica il D.Lgs.42/2004.

Pertanto dal punto di vista operativo, la metodologia proposta, in riferimento ai settori esterni all'area Ramsar, consiste nell'analisi degli strati informativi territoriali, supportata da sopralluoghi per la verifica puntuale dello stato dei luoghi qualora non rilevabili dalle carte e dalle fotografie aeree.

La proposta di perimetrazione della zona umida di Molentargius è stata effettuata con l'ausilio di software GIS, utilizzando le ortofoto CGR del 2006, che forniscono una rappresentazione dell'area in scala 1:10.000.

Inoltre tra i documenti cartografici utilizzati ai fini dell'analisi storica, hanno assunto particolare rilievo le ortofoto, in toni di grigio, derivate da volo EIRA del 1954, le cartografie del La Marmora del 1856, quelle IGM della fine del 1800 e quelle più recenti del 1960, 1989 e la CTR del 1994. Il confronto tra tali documenti permette di leggere efficacemente l'evoluzione del territorio e riconoscere con buona precisione tutti gli elementi che oggi caratterizzano dal punto di vista strettamente paesaggistico una zona umida.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. DESCRIZIONE DELLA ZONA UMIDA DEL MOLENTARGIUS

Dalla sovrapposizione dell'area RAMSAR così come deducibile dalla cartografia allegata al decreto istitutivo e la perimetrazione della zona umida nel PPR, è possibile individuare dei settori in aggiunta all'area Ramsar. (Vedi Tav.2)

Su alcuni settori sono stati effettuati degli opportuni sopralluoghi, che hanno permesso di verificare alcuni caratteri macroscopici, quali quelli della vegetazione e le alterazioni ambientali più evidenti (riporti di terra e detriti, presenza di discariche).

Si è prestata particolare attenzione al riconoscimento dei tratti caratteristici delle fasce peristagnali, come la presenza di specie vegetali alofile e alotolleranti, la presenza di ristagni idrici e di evidenze di suoli limoso-argillosi tipici dei territori peristagnali, l'evidenza di interconnessioni idrologiche tra i settori in esame e la zona umida del Molentargius.

Si procede quindi all'illustrazione delle risultanze delle indagini derivanti dall'esame delle ortofoto e dei sopralluoghi e delle conseguenti proposte di nuova perimetrazione.

Settore 1

È l'area che insiste a ridosso del Quartiere del Sole e al confine con le saline nel territorio del comune di Cagliari. Su tale area insistono dei fabbricati relativi alle ex saline, un campo di calcio, delle vasche salanti in disuso. Nella porzione più a sud la perimetrazione include alcuni fabbricati residenziali, risalenti agli anni settanta.

In tale area sono riconoscibili solo parzialmente i caratteri tipici delle zone umide e delle relative fasce. Per tali ragioni l'attuale limite della zona umida tracciato dal PPR non appare completamente coerente con le definizioni di cui al paragrafo 2.1, e pertanto si propone una ridelimitazione parziale tale da escludere le aree interessate dai fabbricati residenziali, il campo di calcio e quella ove sono presenti i fabbricati industriali connessi con le vecchie saline.

Settore 2

È l'area dell'ippodromo nel territorio del comune di Cagliari, sulla quale insistono anche i campi di calcio dismessi. L'area si presenta interclusa in quanto delimitata dalla vecchia strada del Poetto, da via Isola di S. Pietro, dalla strada a quattro corsie via Lungo saline e dal canale cementato dell'idrovora.

In questo settore non risultano evidenze riconducibili alle zone umide e fasce peristagnali in quanto sono assenti i collegamenti diretti con lo stagno e anche la presenza della vegetazione appare non significativa. Per tali ragioni si propone la totale esclusione dell'area dalla perimetrazione delle zone umide individuate dal PPR.

Settore 3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E' l'area che include la porzione orientale dello stagno di Molentargius nel territorio comunale di Quartu Sant'Elena. È delimitata dal viale Colombo, dalla strada a quattro corsie via Lungo saline, dalla parte periferica dei quartieri di Quartello, Santa Anastasia e San Benedetto.

L'area è caratterizzata dalla presenza delle vasche delle saline e dalle limitrofe aree stagnali a ridosso delle vie Fiume e San Benedetto. La parte settentrionale di tale settore è integralmente interessata da lottizzazioni in avanzato stato di esecuzione, che dall'esame delle carte è riscontrabile già dall'anno 2000.

In questo settore si propone una parziale ripermetrazione che segue la via Lungo saline, la rotonda del Margine Rosso, la via Fiume e il limite del tessuto urbanizzato prospiciente lo stagno.

Settore 4

È un'area, all'interno del quartiere di Is Arenas a Quartu Sant'Elena, completamente edificata. Pertanto si propone la completa esclusione.

Settore 5

È un'area, completamente edificata, nel territorio comunale di Quartu S. Elena, che parte da viale della Musica ed arriva all'ex pastificio Rosas, sino a lambire il "centro di antica e prima formazione" ex art. 5i delle NTA del PPR. Pertanto si propone la completa esclusione.

Settore 6

E' un'area ricompresa nei territori comunali di Quartu S. Elena, Quartucciu (Su Idanu) e Selargius. L'area è circoscritta dal viale Marconi, dal Rio is Cungiaus, fornaci Picci, cimitero comunale di Quartucciu, via dell'Acqua, campo ex Ferrini, via 1 maggio, cavalcavia Is pontis paris.

Tale area è integralmente separata dallo stagno dal viale Marconi; all'interno di tale area sono presenti vaste aree industriali dismesse (fornaci Picci, parzialmente fornaci Maxia), centri commerciali (Le Vele), laboratori artigianali, cimitero e strutture sportive di Quartucciu, tessuto residenziale (Quartu sant'Elena, Selargius), istituti superiori (Selargius).

L'area pertanto è pressoché totalmente priva dei caratteri propri delle fasce peristagnali, in primo luogo a causa della cesura dettata dal viale Marconi, in secondo luogo per la parziale trasformazione edilizia del territorio. Il reticolo stradale esistente nel settore si presenta spesso in rilievo rispetto al livello naturale del terreno, ed è tale da creare un effetto di sbarramento, anche perché tale reticolo non è supportato probabilmente da un idoneo sistema di deflusso delle acque superficiali. Per cui le piccole porzioni di vegetazione ascrivibili a specie vegetali proprie delle zone acquitrinose, sono generate dal ristagno delle acque superficiali e non già dalla vicinanza o continuità con lo stagno di Molentargius. Che la causa sia il ristagno superficiale è peraltro facilmente riscontrabile dalle carte storiche, le quali dimostrano che in assenza di reticolo stradale, le aree erano coltivate e non presentavano alcun tipo di vegetazione tipica da fascia peristagnale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Pertanto si propone l'integrale esclusione del settore, rilevando che tale area è sempre stata esclusa nella delimitazione dei vincoli esistenti (Ramsar, decreto ministeriale ex 1497/1939, parco regionale del Molentargius - Saline). Si rileva ancora che in ogni caso l'area rientra all'interno del bene paesaggistico "fascia costiera" ex art. 19 delle NTA del PPR.

Settore 7

È una striscia di territorio nel Comune di Cagliari parallela al canale di Terramaini, che si allarga in corrispondenza del Monte Urpinu e termina in prossimità del ponte per il quartiere La Palma. L'area è interessata dall'Asse mediano di scorrimento e dalla strada che dallo stesso Asse Mediano porta al viale Marconi.

Tali infrastrutture laterali al canale interrompono e isolano tale striscia di territorio dallo stagno. Per tale ragione, ovvero la mancanza di vegetazione e la mancanza di connessione diretta, si ritiene di correggere parzialmente la perimetrazione, escludendo le aree esterne al canale di Terramaini.

6. PROPOSTA DI CORREZIONE

Sulla base della metodologia e delle considerazioni per i singoli settori, si è proceduto pertanto alla verifica del perimetro della zona umida di Molentargius e alla nuova perimetrazione (vedi Tav.3). Tale nuova perimetrazione, identificata con il tratto di colore giallo nella citata Tav. 3, è costituita dalla correzione in corrispondenza dei settori (da 1 a 7 evidenziati nella tav. 2) così come sopra proposta e dalla perimetrazione del vincolo Ramsar, così come deducibile dalla cartografia allegata al Decreto **Ministeriale 17 giugno 1977, nelle parti in cui risulta più esteso della perimetrazione attuale del PPR della zona umida.**

Alla luce delle inevitabili imprecisioni dovute alla scala ridotta della cartografia di perimetrazione dell'area Ramsar, così come deducibile dalla cartografia allegata al decreto, per quel che riguarda la nuova perimetrazione della zona umida del Molentargius nel tratto da Marina Piccola alla rotonda del Margine Rosso, ad eccezione dell'area retrostante l'ospedale Marino ex Esit, si ritiene di dover assumere come nuova linea quello coincidente con il ciglio lato stagno della piattaforma stradale della viabilità Lungo saline. Questo in quanto la strada costituisce la cesura che interrompe la connessione dello stagno e delle relative fasce rispetto al territorio circostante, facendo venir meno le caratteristiche richieste dalla definizione del PPR di zona umida e fascia peristagnale.

7. ANALISI STORICA TRAMITE CARTOGRAFIA

Di seguito si riporta una lettura della documentazione cartografica utilizzata per la ricostruzione del perimetro:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Cartografia storica di A. La Marmora - “Carte des environs de la ville de Cagliari” in scala 1:50.000, anno 1856 (Tav. 4)

- Gli stagni presenti erano allo stato naturale senza nessuna opera idraulica;
- La dimensione dello stagno di Molentargius è quasi uguale ad oggi;
- Lo stagno di Quartu era ancora allo stato naturale, con un inizio di realizzazione delle saline denominate “Saline della Palma”, ubicate nei pressi del quartiere omonimo;
- Lo stagno di Terramaini e lo stagno di Molentargius erano collegati da un canale (forse Rio di Pauli);
- In corrispondenza delle due piccole aree di zona umida situate a nord del perimetro PPR esisteva un'unica area stagnale che le comprendeva entrambe, denominata per l'appunto “Stagno di Terramaini”;

Carta IGM in scala 1 : 25.000, ottenuta per ingrandimento della levata al 50.000, anno 1885 (Tav.5)

- Le dimensioni dello stagno di Molentargius risultavano minori, con un'estensione maggiore delle aree peristagnali;
- Nello stagno di Quartu l'attività delle saline era giunta al massimo sviluppo;
- Il cordone litorale di Is Arenas era intensamente coltivato;
- Il confine dell'abitato di Quartu era ricompreso nella sua matrice storica;
- Nella zona di Su Idanu erano presenti anche coltivazioni arboree.

Ortofoto b/n da volo EIRA anno 1954-55 (Tav.6)

- Lo stagno di Molentargius, mantiene pressoché inalterata la sua struttura;
- Nello stagno di Quartu l'attività saliniera era molto sviluppata, così come deducibile dall'incremento delle opere di canalizzazione;
- Nell'area di Is Arenas continua l'attività agricola senza presenza di edifici;
- Le aree di Su Idanu e dell'attuale quartiere Quartello appaiono intensamente coltivate senza nessuna traccia di ristagno né tantomeno di vegetazione da fascia peristagnale; in particolare a Su Idanu le aree coltivate interessano anche la fascia compresa tra lo stagno e l'attuale viale Marconi;
- Nella zona di Quartu risultano già edificate le fornaci Picci.

Carta IGM in scala 1 : 25.000 anno 1960 (Tav.7)

- Lo stagno di Molentargius continua a mantenere inalterata la sua struttura;
- L'attività delle saline è paragonabile a quella del 1953;
- Nella zona di Terramaini compaiono i primi edifici;
- Nell'area di Is Arenas compaiono i primi edifici nella zona di Medau su Cramu;
- L'attività agricola nel cordone litorale di Is Arenas si sviluppa ulteriormente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Tale base cartografica è stata, verosimilmente, utilizzata per la stesura del limite dell'area Ramsar.

CTR 1968 in scala 1 : 25.000 (Tav.8)

- L'estensione dello specchio d'acqua dello stagno di Molentargius è simile a quanto cartografato nel 1960;
- La situazione dello stagno di Molentargius, dello stagno di Quartu e delle relative saline presenta lievi variazioni nella regimazione dei canali a sud di viale Marconi;
- Viene completata l'edificazione nella zona di Terramaini;
- Compaiono trasformazioni edilizie a valle di viale Marconi e sono già riscontrabili le trasformazioni edilizie nel quartiere di Santo Stefano;
- Nella striscia di Is Arenas e Medau su Gramu continuano gli insediamenti.

Ortofoto scala 1 : 10.000 anno 1977 (Tav. 9)

- L'estensione dello specchio d'acqua dello stagno di Molentargius mantiene le dimensioni rilevate dalle cartografie degli anni passati;
- La zona di Medau su Gramu appare interessata da piccoli nuclei edilizi;
- Nella zona di Su Idanu sono ancora visibili i campi coltivati ed appaiono i primi insediamenti artigianali e residenziali.

Ortofoto a colori Terraitaly CGR anno 2006 (Tav. 10)

- Le saline di Stato e lo stagno di Quartu presentano la stessa situazione desumibile dalla CTR 1994;
- Nell'area di Is Arenas e Medau su Gramu la situazione appare la medesima se non per la presenza di qualche ulteriore edificio.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'analisi delle carte e delle fotografie storiche si deduce che il perimetro dello stagno di Molentargius è rimasto pressoché costante nel tempo e solo negli ultimi anni si è registrato un incremento della superficie del bacino idrico a causa del conferimento delle acque "trattate" dal depuratore di Is Arenas..

Come è deducibile dalle tavole allegate, gran parte delle aree per le quali si propone l'esclusione dal perimetro del vincolo paesaggistico derivante dalla zona umida ex art. 17 delle NTA del PPR è interessato comunque da un vincolo paesaggistico derivante sia dai due decreti ministeriali ex L. 1497/1939 sia dal vincolo ex art. 142 comma 1 lett. f del D. Lgs. 42/2004 derivante dalla presenza del Parco Regionale del Molentargius - Saline. Vedi Tav. 10.

All'interno dell'area Ramsar, dichiarata di valore internazionale con D.M. del 1977, risulta presente una vasta area del territorio di Quartu Sant'Elena, completamente urbanizzata ed edificata già dai



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

primi anni '70, così come riscontrabile dalla CTR del 1968 e dall'ortofoto del 1977 (Tavv. 8 e 9), cioè in un periodo antecedente l'apposizione del vincolo paesaggistico ex Legge 431 del 1985. Gran parte di tale area urbanizzata, ancorché all'interno dell'area Ramsar, non risultava vincolata paesaggisticamente in virtù del fatto che sia la Legge 431/85 che le versioni del Codice Urbani sino alle modifiche del 2008 (D.Lgs. 63/2008), escludevano il vincolo sulle zone urbanistiche "A" e "B" delimitate dagli strumenti urbanistici prima del 6 settembre 1985.

Invece, a seguito delle modifiche apportate al Codice Urbani con il citato D. Lgs 63/2008, anche le aree ricadenti in zone urbanistiche A e B risultano attualmente assoggettate al vincolo paesaggistico anche se si tratta di aree completamente edificate. Tuttavia tali aree, poiché risultano vincolate da un atto di competenza statale, quale l'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, non possono essere escluse dalla disciplina regionale di tutela paesaggistica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. ALLEGATI

Allegati cartografici

- Tav. 1 - Vincoli paesaggistici esistenti: L. 1497/39, Parco Regionale Molentargius -Saline, art. 142, comma 1, lett. i, del D. Lgs. 42/2004 (Ramsar), zona umida PPR vigente - ortofoto 2006 scala 1:10.000 – stampa con fattore di riduzione 50%
- Tav. 2 – Comparazione area Ramsar – zona umida PPR vigente con indicazione dei settori oggetto di sopralluogo - ortofoto 2006 scala 1:10.000 -stampa con fattore di riduzione 50%
- Tav. 3 - Zona umida PPR vigente - proposta di correzione - ortofoto 2006 scala 1:10.000 – stampa con fattore di riduzione 50%
- Tav. 4 – Cartografia storica del “La Marmora” con indicazione dei limiti di Zona umida PPR vigente e proposta di correzione – anno 1856 - scala 1: 200.000 - stampa scala 1:20.000
- Tav. 5 – Carta IGM – anno 1885 aggiornamento al 1919 in scala 1 : 25.000, con indicazione dei limiti di Zona umida PPR vigente, proposta di correzione;
- Tav. 6 - Ortofoto EIRA anno 1954/55 con indicazione dei limiti di Zona umida PPR vigente e proposta di correzione - scala 1:25.000,
- Tav. 7 - Carta IGM - anno 1960 - scala 1: 25.000 con indicazione dei limiti di Zona umida PPR vigente, proposta di correzione e area Ramsar;
- Tav. 8 - CTR - anno 1968 - in scala 1:10.000 con indicazione dei limiti di Zona umida PPR vigente, ,proposta proposta di correzione e area Ramsar
- Tav. 9 – Ortofoto anno 1977 con indicazione dei limiti di Zona umida PPR vigente, proposta di correzione proposta di correzione e area Ramsar - scala 1:10.000 - stampa con fattore di riduzione 50%
- Tav. 10 - Vincoli paesaggistici: L. 1497/39, Parco Regionale Molentargius – Saline, art. 142, comma 1, lett. i, del D. Lgs. 42/2004 (Ramsar) – proposta di correzione zona umida PPR - ortofoto 2006 - scala 1:10.000 – stampa con fattore di riduzione 50%